



REGIONE
LAZIO



Committente: REGIONE LAZIO - Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area vigilanza e Bacini Idrografici - Ing. Wanda D'ERCOLE	data	.
	disegno n.	.
Responsabile del Procedimento: Per. Ed. Maurizio Peccolo	sostituisce il dis. n.	.
	sostituito dal dis. n.	.
Progettista: Per. Ed. Maurizio Peccolo	scala	.
	disegnato da:	.
Interventi di sfalcio dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico e gestione del pronto intervento degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sx e di Via Flaminia in sponda dx del fiume Tevere in Comune di Roma.	controllato:	.
	prescrizioni:	.
oggetto: CAPITOLATO PRESTAZIONALE	allegato:	.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL'APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

- Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni
- Art. 2 - Natura del contratto
- Art. 3 - Ammontare del contratto
- Art. 4 – Contratti Applicativi
- Art. 5 - Patrimonio oggetto delle prestazioni
- Art. 6 – Pronto intervento

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

- Articolo 7 – Responsabile dell'Accordo
- Articolo 8 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati progettuali

CAUZIONI E GARANZIE

- Articolo 9 – Cauzione definitiva

TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

- Articolo 10 – Avvio all'esecuzione del contratto
- Articolo 11 - Termini utili per l'esecuzione e l'ultimazione delle prestazioni

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

- Articolo 12 - Contabilizzazione delle prestazioni a misura
- Articolo 13 – Liquidazione dei corrispettivi

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

- Articolo 14 – Subappalto e avvalimento
- Articolo 15 – Varianti e Quinto d'obbligo
- Articolo 16 - Controlli da parte della stazione appaltante
- Articolo 17 - Ritardi e penali nell'esecuzione degli interventi

DISCIPLINA DELL'APPALTO

- Articolo 18 - Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'aggiudicatario
- Articolo 19 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi
- Articolo 20 - Interpello ai sensi dell'art 110 del d. lgs. n. 50/2016
- Articolo 21 – Relazione finale sull'Accordo Quadro
- Articolo 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Articolo 24 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
- Articolo 25 – DUVRI

DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- Art. 26 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni

PARTE SECONDA

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

- Art. 27 - Pronto Intervento
- Art. 28 - Interventi di manutenzione della vegetazione in genere
- Art. 29 - Diserbo - Decespugliamento – Trinciatura
- Art. 30 - Taglio delle alberature
- Art. 31 - Interventi di scavo in genere – pulizia dei canali adduttori
- Art. 32 - Pulizia dei locali
- Art. 33 - Interventi di manutenzione esclusi

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL'APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro e descrizione delle prestazioni

- Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:
Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D.Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra Stazione Appaltante e un'operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative all'appalto da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Contratto Applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro.
Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni richieste, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Capitolato.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana
- Il presente Capitolato regola le condizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà eseguire gli interventi di sfalcio dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico e gestione del pronto intervento degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sx e di Via Flaminia in sponda dx del fiume Tevere in Comune di Roma in occasione di eventi di piena.

Articolo 2 – Natura del contratto

- L'Accordo Quadro, d'ora in poi A.Q., ha la durata di 610 (seicentodieci) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.
Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati oppure alla suddetta scadenza pur nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

- L'ammontare complessivo per gli interventi di sfalcio e di pronto intervento del presente A.Q. per l'intero periodo di validità (610 giorni) è pari ad un massimo di € 167.772,97 IVA esclusa oltre ad € 829,44 come da D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara

QTE A BASE DI GARA	
Interventi di sfalcio e pronto intervento	€ 167.772,97
Oneri della sicurezza come da DUVRI	829,44
Totale prestazioni	€ 168.552,41
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
Incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016	€ 3.160,36
Per forniture e riparazioni su fattura	€ 8.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
IVA	€ 38.841,53
Totale somme a disposizione	50.226,89
TOTALE GENERALE	218.779,30

I valori riportati nel quadro economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d'asta, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.

- Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base dell'Accordo Quadro vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell'A.Q.

saranno affidate con uno o più Contratti Applicativi secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.

3. Non possono in alcun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Articolo 4 – Contratti Applicativi

1. È onere dell'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'A.Q., stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dall'Accordo Quadro stesso, ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.
2. L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
3. Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi delle prestazioni già depurati del ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione dell'A.Q., riguarderanno il Pronto Intervento e gli interventi di sfalcio come di seguito dettagliati, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l'aggiudicatario ed il Direttore competente.

Ciascun eventuale Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- l'importo presunto del contratto;
- la descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- i termini utili per l'esecuzione della prestazione e le penalità
- eventuali documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza).

1. Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione della prestazione e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall'A.Q.
2. L'Aggiudicatario risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione della prestazione ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
3. L'Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall'A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Articolo 5 – Patrimonio oggetto delle prestazioni

1. Il patrimonio interessato dalle prestazioni del presente A.Q. è costituito da n. 6 impianti idrovori ubicati nel comune di Roma di cui:
 - n. 3 ubicati in sponda sx del fiume Tevere – Via Salaria
 - n. 3 ubicati in sponda dx del fiume Tevere – Via Flaminiarappresentati negli elaborati posti a base di gara.

Articolo 6 - Pronto Intervento

1. L'impresa aggiudicataria, a seguito di segnalazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà organizzare le proprie maestranze in modo da essere prontamente in grado di eliminare, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, gli eventuali stati di pericolo segnalati.
2. Per interventi in caso di piena, al fine di assicurare il funzionamento continuo degli impianti, si richiede la presenza di n°1 tecnico specializzato ed un operaio comune a conduzione di ogni singolo impianto idrovoro

per tutta la durata del servizio di piena.

3. Gli interventi di pronto intervento, salvo nei casi in cui sia proclamato lo stato di allerta, avverranno previo ordinativo da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e saranno compensati a misura e dovranno essere documentati con quanto necessario a dimostrare la consistenza degli interventi eseguiti.
L'impresa dovrà redigere su apposito registro controfirmato e datato idonee relazioni ed eventuali deduzioni e proposte relative al servizio di piena svolto.
4. Con la consegna dell'appalto l'impresa esecutrice è obbligata a rendersi immediatamente disponibile per il Pronto Intervento in tutti gli impianti idrovori oggetto d'appalto, a qualsiasi ora, nel più breve tempo possibile dalla chiamata, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere.
5. Congiuntamente al pronto intervento è richiesta la disponibilità di un recapito telefonico attivo h24, per la gestione di eventuali stati di pericolo sugli impianti oggetto d'appalto.
6. In caso di eventi di piena l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al posizionamento e alla messa in funzione delle pompe idrovore (noleggiate) negli impianti Salaria/Flaminia attualmente dismessi in quanto non più efficienti.

Le motopompe idrovore da installare in caso di pronto intervento dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Portata (Q) = 1,0 m³/s
- Prevalenza (H) = 9 m

L'impresa dovrà provvedere altresì alla chiusura delle paratoie a mano, alla posa delle tubazioni di pompaggio nella vasca di accumolo e alla posa della tubazione di scarico sopra l'argine sino allo sbocco nel canale di scarico. È altresì compreso l'approvvigionamento continuo del carburante necessario al funzionamento delle pompe stesse

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 7 – Responsabile dell'Accordo

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il DEC, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.

Articolo 8 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati progettuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal DEC (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali la prestazione è stata concepita in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali, in secondo luogo quelle di carattere speciale, in terzo luogo quelle di carattere generale.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli interventi in questione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 9 – Cauzione definitiva

1. Al momento della stipulazione del contratto di Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo posto a base di gara, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016).
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali.

3. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
4. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
6. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.
7. L'esecutore è obbligato altresì a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al primo contratto applicativo dell'AQ, anche una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
8. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.
9. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.
10. Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'A.Q.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
11. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Articolo 10 – Avvio all'esecuzione del contratto

1. Dopo la stipula di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicate:
 - a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti e' tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita'
- nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il direttore dell'esecuzione ordina potrà ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, indicando nel relativo verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
 - Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il RUP, il verbale deve essere inviato a quest'ultimo per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro un congruo termine, che può essere individuato in cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Articolo 11 - Termini utili per l'esecuzione e ultimazione delle prestazioni

- Il tempo utile per ultimare la prestazione sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di riferimento conseguente all' A.Q.
- Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni attestante gli accertamenti condotti in cantiere.
- Per ciascun Contratto Applicativo, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore
- Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il RUP, il verbale deve essere inviato a quest'ultimo per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro un congruo termine, che può essere individuato in cinque giorni dalla data della relativa redazione.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 12 - Contabilizzazione delle prestazioni a misura

- Tutti le prestazioni previste nei Contratti Applicativi discendenti dall'A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara.

Articolo 13 – Liquidazione dei corrispettivi

- Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività (comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni) i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
- La documentazione contabile dovrà contenere, pena l'impossibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione della prestazione:
 - la descrizione e importo delle prestazioni eseguite (ivi compresi i rendiconti di pronto intervento) ;
 - i luoghi interessati dagli interventi;
 - i termini utili per l'esecuzione della prestazione e le eventuali penali da applicare.
 - Certificato di ultimazione della prestazione
 - Certificato di pagamento
- Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo il RUP, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 102 comma 2 del dlgs. 50/2016 redige il certificato di regolare esecuzione relativo a ciascun contratto applicativo;
- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5°, del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale a seguito della scadenza dell'Accordo Quadro.
- Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
- I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo

- la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
7. Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
 8. Il Codice Identificativo gara (CIG) dell'Accordo Quadro è il seguente:.....
Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente A.Q. è il seguente:
Il Codice Identificativo Gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell'A.Q., in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione sarà lo stesso dell'A.Q. medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla Stazione Appaltante per il singolo Contratto Applicativo affidato.
Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.
 9. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
 10. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Articolo 14 –Subappalto e avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la material previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
 - all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
 - l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016
3. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
4. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione provvederà:
 - Verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
5. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.
6. L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo,

gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento.. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.
11. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del DEC, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.
12. In particolare l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.
13. L'accertamento da parte del DEC di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Articolo 15 – Varianti e Quinto d'obbligo

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12) del Codice, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste dall'art. 106 comma 1 lett. c) del dlgs 50/2016 e ammissibili nei limiti di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo devono essere autorizzate dalla Stazione appaltante dalla quale il RUP/DEC, preposto agli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni, dipende.
3. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice;
4. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
5. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati sulla base delle indicazioni fornite all'art. 22 comma 5 del DM 49/2018.

7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
8. Nessuna variazione o addizione alla perizia approvata può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 - Controlli da parte della stazione appaltante

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
2. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo
3. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono finalizzate alla valutazione:
 - della conformità delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato e alle prescrizioni tecniche ed indicazioni impartite dal direttore dell'esecuzione;
 - dell'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi
 - dell'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice

e alla rilevazione di eventuali irregolarità che, qualora venissero riscontrate dovranno essere notificate all'Aggiudicatario.

5. Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla Valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai fini dell'applicazione di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. La suddetta attività di controllo è condotta con riferimento al singolo contratto applicativo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.
7. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nell'A.Q. e nel singolo contratto applicativo ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti

Articolo 17 - Ritardi e penali nell'esecuzione delle prestazioni

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'avvio della prestazione di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo **1‰ (diconsi uno per mille)** dell'importo del relativo Contratto Applicativo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio della prestazione rispetto alla data fissata dal DEC nel Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.;
 - b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
 - c) nella mancata consegna della eventuale documentazione, prevista dalla vigente normative, all'ultimazione della prestazione.
3. **Violazioni nel pronto intervento:**
 - a) ***inosservanza della composizione standard della/e squadra/e tipo dell'equipaggiamento del Pronto Intervento*** come descritto nella relazione tecnica e nell'analisi prezzi: penale giornaliera, per ciascun

giorno di violazione contestata dal DEC a seguito di verifica in corso di esecuzione pari all'1 per mille dell'importo della prestazione del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) **ritardato intervento della squadra di Pronto Intervento**, oltre i tempi prescritti: penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo contestata dal DEC a seguito delle verifiche in corso di esecuzione, pari all'1 per mille dell'importo delle prestazioni del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) **accertata mancata disponibilità dell'Aggiudicatario** per l'esecuzione dell'attività di pronto intervento a qualsiasi ora, per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere: penale, per ciascuna violazione constatata dal Direttore dell'esecuzione a seguito delle verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari all'1 per mille dell'importo delle prestazioni del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni dell'A.Q. e del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
 7. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;

Articolo 18 - Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'aggiudicatario

1. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.
2. Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.

Articolo 19 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) venir meno, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- f) mancata attivazione di un intervento di Pronto Intervento così come definito all'art. 6 del presente Capitolato;
- g) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni;
- h) **ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b)**

Risoluzione dei Contratti Applicativi:

- i) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
 - j) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
 - l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
2. Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33;
 3. La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
 4. La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 commi 1 e 1 bis del dlgs 50/2016, nonchè necessariamente nelle ipotesi previste ai comma 2 e 3 del medesimo articolo.
 5. Il DEC/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DEC/RUP dichiara risolto il contratto.
 6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 7. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 8. In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore. l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1
 9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
 10. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 20 - Interpello ai sensi dell'art 110 del d. lgs. n. 50/2016

1. In conformità a quanto previsto dall'art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente A.Q. o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs 50/2016 o il recesso ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in

offerta.

3. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Articolo 21 – Relazione finale sull'Accordo Quadro

1. Entro due mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione afferente alle prestazioni oggetto dell'ultimo contratto applicativo dell'A.Q. il DEC dovrà redigere una relazione finale relativa a tutte le prestazioni eseguite nell'ambito dell'intero A.Q. all'interno della quale saranno indicate le vicende alle quali l'esecuzione delle prestazioni è stata soggetta e precisamente:
 - i verbali di avvio all'esecuzione del contratto;
 - eventuali atti di consegna e riconsegna delle aree concessi in uso all'esecutore;
 - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - gli ordini di servizio impartiti;
 - i verbali di sospensione e ripresa dei servizi/prestazioni, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 - I processi verbali di accertamento di fatti;
 - le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
 - la documentazione contabile;
 - tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che il DEC ritiene opportune.

Articolo 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.
7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'A.Q.

3. L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.
6. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 24 - Obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

1. Nella qualità di Datore di Lavoro, l'Impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate.
2. A tal fine l'Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:
 - impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
 - impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
 - utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
 - vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell'Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
 - provvedere alla consegna dell'elenco di tutto il personale di volta in volta presente in cantiere a qualsiasi titolo (personale dell'Appaltatore, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di imprese che effettuino noli a caldo, di consulenti e/o lavoratori autonomi ecc.).
3. Quanto sopra deve essere a carico sia dell'Appaltatore che di tutte le eventuali imprese subappaltatrici

Articolo 25 - DUVRI

1. Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, si rinvia a quanto specificato nel DUVRI, allegato al presente capitolato. Si specifica che gli oneri della sicurezza da DUVRI ammontano ad € 829,44 oltre l'IVA, non soggetti a ribasso di gara.
2. Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli **oneri della sicurezza relativi alla propria attività.**

DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 26 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

1. L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4, lettera i) D. Lgs. n. 50/2016
- b) per l'aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento dei corrispettivi;
- e) per il pagamento del saldo finale.

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

- 2. L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell'Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
- 3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
 - a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: **si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;**
 - b) situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: **si procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;**
 - c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto: **si procederà al diniego dell'autorizzazione al sub-appalto;**
 - d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: **si procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le lavorazioni comprese in appalto sono necessarie al fine di assicurare la funzionalità delle opere idrauliche a difesa di Roma dalle piene del fiume Tevere. L'argine con gli annessi impianti idrovori, oggetto degli interventi in appalto sono preposti alla difesa di un territorio fortemente urbanizzato, in mancanza dei quali sarebbe soggetto alle esondazioni del fiume Tevere.

Art. 27 - Pronto Intervento

L'impresa aggiudicataria, a seguito di segnalazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà organizzare le proprie maestranze in modo da essere prontamente in grado di eliminare, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, gli eventuali stati di pericolo segnalati.

Per interventi in caso di piena, al fine di assicurare il funzionamento continuo degli impianti, si richiede la presenza di n°1 tecnico specializzato ed un operaio comune a conduzione di ogni singolo impianto idroforo per tutta la durata del servizio di piena.

Gli interventi di pronto intervento, salvo nei casi in cui sia proclamato lo stato di allerta, avverranno previo ordinativo da parte del Direttore dell'esecuzione e saranno compensati a misura e dovranno essere documentati con quanto necessario a dimostrare la consistenza degli interventi eseguiti.

L'impresa dovrà redigere su apposito registro controfirmato e datato idonee relazioni ed eventuali deduzioni e proposte relative al servizio di piena svolto.

Con la consegna dell'appalto l'impresa esecutrice è obbligata a rendersi immediatamente disponibile per il Pronto Intervento in tutti gli impianti idrovori oggetto d'appalto, a qualsiasi ora, nel più breve tempo possibile dalla chiamata, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere.

Congiuntamente al pronto intervento è richiesta la disponibilità di un recapito telefonico attivo h24, per la gestione di eventuali stati di pericolo sugli impianti oggetto d'appalto.

In caso di eventi di piena l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al posizionamento e alla messa in funzione delle pompe idrovore (noleggiate) negli impianti Salaria/Flaminia attualmente dismessi in quanto non più efficienti e fuori norma.

L'impresa dovrà provvedere altresì alla chiusura delle paratoie a mano, alla posa delle tubazioni di pompaggio nella vasca di accumolo e alla posa della tubazione di scarico sopra l'argine sino allo sbocco nel canale di scarico.

È altresì compreso l'approvvigionamento continuo del carburante necessario al funzionamento delle pompe stesse.

Art. 28 - Interventi di manutenzione della vegetazione in genere

L'intervento di rimozione della vegetazione presente lungo gli argini prospiciente la via Salaria e la via Flaminia si rende necessario per garantire il passaggio delle macchine di servizio ed il montaggio delle pompe idrovore.

L'appalto ha per oggetto interventi di sfalcio dell'argine da Castel Giubileo e gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sx e di Via Flaminia in sponda dx del fiume Tevere in Comune di Roma nei prossimi due anni (2019 - 2020).

La vegetazione può essere classificata secondo le tipologie qui di seguito riportate:

- Vegetazione Erbacea. La vegetazione erbacea e suffruticosa (Rubus, Phalaris) è la vegetazione flessibile che asseconda la corrente e svolge le altre funzioni proprie della vegetazione, senza creare barriera al deflusso idraulico;
- Vegetazione Arbustiva. La vegetazione semiflessibile è costituita da arbusti, cespugli (es. Tamarix sp. e Nerium oleander) e piante che sviluppano culmi rigogliosi come le canne (es. Arundo donax ...), che in popolamenti radi esercitano una debole resistenza, ma che se presenti in popolamenti densi assumono un comportamento simile a quello della vegetazione rigida;
- Vegetazione Arborea. Gli alberi rappresentano la vegetazione rigida (es. Eucalyptus sp., Ailanthus glandulosa, Salix alba, Alnus glutinosa, Populus alba, Populus nigra, Phoenix canariensis). Esercitano comunque una resistenza, anche isolati, proporzionale alle dimensioni (diametro del tronco).

Quando e se possibile, compatibilmente con gli aspetti di natura tecnica, con la sicurezza idraulica e con le tempistiche che governano il contratto, gli interventi di controllo della vegetazione dovranno eseguiti prioritariamente nei periodi antecedenti a quelli tipici delle piene.

Art. 29 - Diserbo - Decespugliamento – Trinciatura

Il diserbo/cespugliamento consiste nel taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva e sarà eseguito nell'area a verde dell'impianto, lungo le scarpate arginali adiacenti l'uscita dell'impianto e in prossimità delle paratoie e lungo le scarpate arginali per i tratti adiacenti a Via Salaria.

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a procedere al decespugliamento di tutte le aree, così come indicato e/o specificato negli elaborati progettuali o dal Direttore dell'esecuzione.

In particolare si dovrà procedere al taglio a mano della vegetazione spontanea presente nell'area a verde degli impianti, lungo le scarpate arginali adiacenti l'uscita degli impianti e in prossimità delle paratoie e al taglio con idonei mezzi meccanici della vegetazione presente lungo le scarpate arginali per i tratti adiacenti la sommità arginale.

Tutto il materiale decespugliato con mezzi meccanici dovrà essere sottoposto a trinciatura con le ulteriori e necessarie passate. La pratica della trinciatura consente di sminuzzare il materiale tagliato, accelerando i tempi della lavorazione rispetto ad operazioni di raccolta e successiva gestione delle ramaglie (ad es. mediante bruciatura) e restituendo inoltre al terreno il suo fabbisogno di sostanza organica, evitandone l'impoverimento. L'Impresa sarà tenuta ad attenersi comunque alle disposizioni della D.L. qualora la stessa ritenesse di procedere con modalità differenti rispetto alla pratica della trinciatura (es. bruciatura, allontanamento del materiale tagliato in altri siti, ecc. ecc).

I lavori di decespugliamento (ove previsti con mezzi meccanici) e la trinciatura andranno prevalentemente eseguiti con mezzi meccanici idonei, cingolati o gommati, dotati di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente muniti di idonea attrezzatura falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Non sono consentiti per le operazioni descritte nel presente articolo trattamenti chimici.

Art. 30 - Taglio delle alberature

I lavori di taglio della vegetazione arborea si riferiscono ad alberi, piante, arbusti vegetanti e non, con diametro del tronco superiore a 10 cm eventualmente presenti lungo le arginature, nell'area a verde dell'impianto, lungo le scarpate arginali adiacenti l'uscita dell'impianto e in prossimità delle paratoie che rappresentano e/o potrebbero

rappresentare un ostacolo al corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e alla gestione delle emergenze in caso di piene.

L'Impresa prima di poter procedere con il taglio delle alberature lungo i corsi d'acqua deve aver preliminarmente concordato l'intervento con la D.L.

Prima di intraprendere i lavori di taglio delle alberature e di eventuale asportazione del ceppo, sarà cura dell'Appaltatore prendere ogni misura cautelativa nei confronti delle reti tecnologiche (illuminazione, cavi elettrici, telefonici ed altro) restando l'Appaltatore esclusivamente responsabile degli eventuali danni.

Quindi l'Appaltatore con il Direttore dell'esecuzione, contrassegnerà con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul tronco le piante individuate da abbattere.

Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature onde evitare schianti.

Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. I residui legnosi del diceppamento e gli esiti del decespugliamento potranno essere triturati ed utilizzati come sostanza organica ammendante da distribuire in loco.

In seguito all'abbattimento delle alberature si dovrà sradicare il ceppo oppure si dovrà trivellare con idonea macchina operatrice (fresaceppi) a seconda delle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, che a sua discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno.

Per quanto riguarda la rimozione delle alberature, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dal Direttore dell'esecuzione.

Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del terreno anche con riporti di suolo.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità

Art. 31 - Interventi di scavo in genere – pulizia dei canali adduttori

I lavori di scavo a sezione obbligata interessano il fosso di Tor di Quinto: tale attività è finalizzata alla l'asportazione dei sedimenti in alveo attraverso l'impiego di idonei mezzi meccanici sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'Impresa.

Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua (in condizioni di magra o comunque in condizioni tali da non interferire con la sicurezza del lavoro). Il materiale di risulta sarà quindi avviato a smaltimento.

In generale nella esecuzione degli scavi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla preliminare rimozione della vegetazione come descritto negli artt. precedenti e conseguentemente procedere da valle verso monte, in modo che:

- a) i sedimenti siano rimossi dal tratto di corso d'acqua in sovralluvionamento. La movimentazione artificiale dei sedimenti si rende necessaria quando gli effetti della dinamica fluviale sia di origine naturale che condizionata da cause esogene, interagendo con strutture tipiche dell'attività antropica, che la condizionano, possono creare situazioni che si discostano da un equilibrio dinamico dei sedimenti creando condizioni di erosione o sovralluvionamento, che determinano rischio idraulico. La rimozione dei sedimenti deve essere eseguita dal centro dell'alveo verso le sponde con attenzione alla loro stabilità. La movimentazione del materiale deve evitare cumuli di stoccaggio in alveo che possono essere causa di ostruzione al regolare deflusso delle acque anche di magra ;
- b) i cigli siano ben tracciati e diligentemente profilati;
- c) le scarpate, qualora interessate dalle attività di scavo, raggiungano l'inclinazione opportuna o che sarà ritenuta necessaria e prescritta dal DEC;

L'Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti dei corsi d'acqua durante tutte le operazioni di scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l'Impresa sarà l'unica responsabile per danni alle persone ed alle opere che possono derivare dalle lavorazioni di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei sedimenti eventualmente e per qualsiasi causa ricaduti entro il corso d'acqua sarà a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà.

I sedimenti rimossi e i materiali scavati, se non riutilizzati in loco, dovranno essere caricati e trasportati a discarica autorizzata.

Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto riportato negli elaborati progettuali o richiesto dal Direttore dell'esecuzione.

Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro o per altri motivi, senza autorizzazione scritta del DEC, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

Quando e se possibile, compatibilmente con gli aspetti di natura tecnica, con la sicurezza idraulica e con le tempistiche che governano il contratto, la rimozione del sedimento va eseguita prioritariamente nei periodi antecedenti a quelli tipici delle piene e nei periodi dormienti della vegetazione.

La pulizia dei canali adduttori avverrà a mano e gli esigui quantitativi di materiale naturale rimosso, saranno reimmessi nel corso d'acqua.

Art. 32 - Pulizia dei locali

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla pulizia degli ambienti costituenti gli impianti idrovori che comprendono le pertinenze esterne e i locali interni dove sono locate le elettropompe.

Per ciò che attiene i locali interni la pulizia dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di saponi detergente, mentre per le pertinenze esterne è compreso il ricorso all'utilizzo del decespugliatore o altro mezzo idoneo.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, ogni materiale di uso e consumo e l'approvvigionamento di acqua potabile qualora non erogata in sito.

Inoltre l'Impresa dovrà relazionare su apposito registro controfirmato la data e l'ora di intervento nonché le prestazioni svolte.

Art. 33 - Interventi di manutenzione esclusi

L'Impresa aggiudicataria, dovrà provvedere laddove se ne ravvisi la necessità e su richiesta dal Direttore dell'esecuzione ad effettuare tutti gli interventi di riparazione e/o sostituzione di parti che si renderanno necessari al di fine di garantire sempre e comunque la movimentazione manuale delle paratoie.

Il corrispettivo di tali interventi non è compreso nell'importo posto a base di gara e sarà corrisposto dietro presentazione di fattura ed entro un limite massimo di € 8.000,00 come da QTE posto a base di gara.